



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
*ufficio del giudice per le indagini preliminari*

REPUBBLICA ITALIANA  
*In nome del Popolo Italiano*

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. Claudio Marcopido,  
all'udienza del 14.04.2014, nel suindicato procedimento penale, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.

nei confronti di:



**IMPUTATI**

a)- del reato di cui agli artt. 110, 628 co. 1 e co. 3 n.1 C.P., poiché in concorso tra loro, il [REDACTED] quale autore materiale e il [REDACTED] quale concorrente con il compito di condurre il motociclo da utilizzare per la fuga immediatamente dopo la consumazione del delitto, per procurarsi un ingiusto profitto, all'interno del distributore di gas denominato [REDACTED] (sito in [REDACTED] alla [REDACTED]), minacciando con una pistola il titolare [REDACTED] e gli altri suoi dipendenti ed intimando loro di consegnare l'incasso, nonché mediante violenza consistita nell'aver una colluttazione con gli stessi e nell'esplosione n.2 colpi all'indirizzo della predetta persona offesa che solo per un mero caso fortuito non veniva attinto mortalmente ( il primo colpo forava il pantalone della vittima mentre il secondo lo sfiorava all'altezza del fianco ), si impossessavano della somma di euro 9.700 in contanti, sottraendola a [REDACTED] che la deteneva.

Con l'aggravante di aver commesso il reato con l'uso di un'arma e più persone riunite  
In Grumo Nevano il 6.06.2013



b)- del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. , 2, 4 e 7 l.895/1967 , 61 n.2 c.p. perché in concorso come sopra , per eseguire il reato che precede , illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un'arma da sparo e precisamente una pistola calibro 9 mm

In Grumo Nevano il 6.06.2013

c)- del reato di cui all'art.110, 56, 575, 61 n. 2, 576 n.1 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di conseguire il profitto e l'impunità del reato di cui al capo a) nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi che precedono , con le condotte ivi descritte compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [REDACTED]. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto col concorso delle circostanze indicate nel nr.2 dell'art.61 c.p..

In Grumo Nevano il 6.06.2013

Con la recidiva specifica e infraquinquennale per [REDACTED]

Il solo [REDACTED]

d)- del reato p. e p. dagli artt. 628 co.1 e 3 n.1 c.p. perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi che precedono ed in particolare immediatamente dopo aver consumato la rapina ai danni di [REDACTED] ed al fine di conseguire il provento e l'impunità del predetto delitto, per procurare a sé un ingiusto profitto, con violenza e minaccia si impossessava del ciclomotore [REDACTED] di colore nero targato [REDACTED] di proprietà di [REDACTED]. Violenza e minaccia consistette nell'aver utilizzato , sparando un colpo in aria, la pistola di cui al capo b) per farsi consegnare dalla vittima il motociclo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con uso di armi.

In Grumo Nevano il 06.06.2013

e)- del reato p. e p. dagli artt. , 2, 4 e 7 l.895/1967 , 61 n.2 c.p. perché , per eseguire il reato che precede , illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un'arma da sparo e precisamente una pistola calibro 9 mm

In Grumo Nevano il 6.06.2013

Con la recidiva specifica e infraquin. per [REDACTED]

pertanto, basare su quei riscontri oggettivi forniti dall'analisi dei fatti e delle fonti di prova dedotte in giudizio che si propongono come dati certi ed ineludibili ben più affidabili di eventuali elementi distanti dall'accaduto, anche se suggestivi in merito alla personalità dell'imputato ed alle intenzioni dichiarate solo *ex post*, nel tentativo di edulcorare i gravissimi reati ascritti. Le numerosissime fonti di prova acquisite (verbali di arresto di [REDACTED] e di fermo di [REDACTED], verbali di sequestro, denunce delle pp.oo. e verbali di s.i.t. delle persone informaté sui fatti, ricognizioni di persona, referti medici, fascicoli fotografici, verbali d'interrogatorio di garanzia dei prevenuti) non solo palesano la precisa ed inoppugnabile responsabilità degli'imputati in ordine ai fatti rispettivamente ascritti, ma evidenziano la correttezza dell'imputazione formulata dal P.M.

Fatta detta doverosa premessa appare opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione dell'accaduto che le risultanze in atti ed i precedenti provvedimenti dell'A.G. propongono in tal fatta: in data 6/6/2013, presso il distributore di carburante gestito da [REDACTED], sito in Grumo Nevano (NA), alla [REDACTED], accedeva un ciclomotore - con targa occultata da una striscia adesiva bianca - con due persone a bordo. Il passeggero, disceso dal veicolo con una pistola in pugno, puntava la stessa in direzione del [REDACTED] e del di lui padre [REDACTED], intimando loro la consegna dell'incasso. L'immediata reazione di costoro, coadiuvati dagli altri dipendenti, consentiva di immobilizzare l'aggressore - che rovinava a terra - e di impedire la fuga del complice che, altresì, veniva bloccato rovinando a terra con il

## CONCLUSIONI

P.M.: Condannarsi l'imputato [REDACTED], ritenuti i reati avvinti dalla continuazione, alla pena di anni sei di reclusione. Condannarsi l'imputato [REDACTED] alla pena di anni otto di reclusione.

Difesa [REDACTED]: Assoluzione dal reato contestato al capo C) perché il fatto non sussiste. Condanna per gli altri reati, concesse le attenuanti generiche, al minimo della pena.

Difesa [REDACTED]: Condanna al minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche in relazione ai capi A) e B). Assoluzione in relazione al capo C) perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso; in subordine derubricazione del reato di cui al capo C) in quello p.e p. dall'art 56, 582, 585 c.p.; in ogni caso concessione delle attenuanti generiche e minimo della pena.

## FATTO E DIRITTO

A seguito di richiesta del P.M. del 31.10.2013 veniva emesso, in data 18.11.2013 decreto di giudizio immediato a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in relazione ai reati di cui alla rubrica del presente provvedimento.

Tempestivamente i difensori e procuratori speciali degli'imputati, preliminarmente, avanzavano richiesta di procedersi con rito abbreviato, quindi il Giudice, ritenuta ammissibile e tempestiva la richiesta, disponeva udienza camerale per la valutazione per il giorno 07.03.2014. A detta udienza, presenti gli'imputati in stato di detenzione (domiciliare il [REDACTED] in



carcere il (██████████), veniva richiesto e disposto rinvio per legittimo impedimento del difensore, con conseguente sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati. All'odierna udienza il Giudice invitava le parti alla discussione quindi la Pubblica Accusa formulava le proprie richieste come da verbale. Le parti private rassegnavano le conclusioni, in epigrafe trascritte, ed il Giudice, all'esito della camera di consiglio, ha pubblicato il dispositivo in uno con la contestuale motivazione.

Preliminarmente occorre evidenziare che l'istruttoria svolta dalla Pubblica Accusa, consente a pieno di ritenere sussistenti ed integrati i fatti di rilievo penale per come analiticamente e correttamente descritti e qualificati in imputazione. Le particolari, concrete, modalità di realizzazione della condotta (che ha visto una rapina in danno di un gestore di una stazione di servizio e dei propri dipendenti evolversi in un percorso criminoso d'inusuale violenza, prossimo a condurre al decesso di una o più persone, stante l'irresponsabile quanto inutile utilizzo dell'arma da fuoco detenuta dai malviventi), conclusasi con l'arresto in flagranza di reato del prevenuto (██████████) e con il successivo fermo del P.M. del complice (██████████) integrano con assoluta precisione, infatti, ad opinione di questo Giudice le fattispecie in contestazione.

In particolare si osserva fin d'ora che la posizione degli imputati e la loro eventuale volontà omicida deve essere ricavata in concreto e sulla scorta di elementi che, atteso anche l'intervenuto arresto in flagranza di reato, si propongono come di fatto inoppugnabili. La valutazione che verrà fatta in ordine alla condotta degli agenti ed al loro presupposto psicologico si deve,

motociclo. In tale contesto il rapinatore armato riusciva a liberarsi ed a puntare nuovamente la pistola in direzione di [REDACTED] che, avvertito l'indubbio pericolo, si dava alla fuga venendo inseguito dal malvivente, che sparava nella sua direzione un colpo d'arma da fuoco, che attingeva di striscio il [REDACTED] al polpaccio, facendolo cadere a terra. Rialzatosi il [REDACTED], vedendosi ancora inseguito, abbandonava sulla strada l'incasso della giornata, ancora da egli detenuto ( ammontante ad € 9,700,00) ed esso veniva recuperato dal rapinatore che, comunque, continuava ad inseguire la vittima esplodendo un ulteriore colpo di pistola che sfiorava il denunciante al fianco destro.

Repentinamente allontanatosi il proprio aggressore, il [REDACTED] ferito lievemente, riusciva a ritornare al distributore avvedendosi che il secondo rapinatore era stato chiuso dai suoi dipendenti all'interno degli uffici. Prontamente allertate le forze dell'ordine esse procedevano a formalizzare l'arresto in flagranza di reato del [REDACTED] ed al sequestro del ciclomotore, di due berretti e di un casco nonché di due proiettili inesplosi mentre non si rinvenivano quelli esplosi (a distanza rispetto al distributore). Nell'immediatezza dei fatti, la PG operante, procedeva a formalizzare la denuncia della po e ad escutere a s.i. le persone che avevano assistito alla consumazione dei reati, in parte subendone le conseguenze, e contribuito a reagire alla rapina. Essi, escussi a s.i.t, fornivano una concorde versione dell'accaduto ed indentificavano quali autori del raid criminale non solo, ovviamente, il [REDACTED], dagli stessi bloccato, ma anche, attraverso formale procedura di ricognizione fotografica, il

██████████, individuato come l'aggressore che deteneva l'arma, utilizzandola in danno del ██████████. La PG operante addiveniva all'identificazione del ██████████ a seguito delle individuazioni fotografiche eseguite dai testimoni e dalla p.o. mediante effigi fotografiche del sistema informatizzato WEBLASE ed i medesimi testi riferivano che si trattava di un giovane che indossava un giubbotto di colore scuro nonché un casco non integrale.

La stessa PG operante, una volta accertato che il complice del ██████████, tratto in arresto, ossia l'autore materiale della rapina armato di pistola che esplose due colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di ██████████, resosi poi irreperibile, si identificava nell'odierno imputato ██████████, eseguiva le opportune ricerche del medesimo, anche, alle ore 23:00 circa del 06.06.2013, presso l'abitazione sita in Napoli alla ██████████, non trovandolo, e pertanto provvedeva a redigere verbale di vane ricerche.

Poche ore dopo, precisamente nel pomeriggio del 07.06.2013, il sig. ██████████ ██████████ denunciava l'intervenuta rapina del proprio ciclomotore ██████████ ██████████, posta in essere in data 06.06.2013, pressoché in concomitanza con l'episodio di reato narrato in precedenza e nello stesso ambito territoriale, infatti, denunciava la p.o. che, alle ore 21:00 circa del 06.06.2013, mentre si trovava a bordo del proprio ciclomotore ██████████ di colore nero targato ██████████ e percorreva ██████████ di Grumo Nevano direzione di marcia via S. Domenico, giunto all'altezza dell'isola

ecologica "██████████ ██████████", notava una persona di sesso maschile che gli chiudeva la strada, intimandogli di arrestare la marcia del ciclomotore. Lo stesso avvicinato al ██████████ intimava al medesimo di consegnargli il ciclomotore, impugnando una pistola di colore grigio argento da lui detenuta e sparando un colpo in aria. Il rapinatore si dava ad immediata fuga dileguandosi con il ciclomotore sottratto al ██████████ ██████████ il quale riferiva che il rapinatore al momento della consumazione del delitto indossava un giubbino di colore scuro nonché un casco protettivo non integrale. In sede di denuncia gli venivano fatte visionare nr. 200 effigi fotografiche estrapolate dal sistema WEB LASE di soggetti aventi le caratteristiche somatiche da lui descritte ed il denunciante riferiva che il soggetto di cui alla fotografia contraddistinta dal nr. 002179, ovvero ██████████ ██████████, aveva sembianze compatibili con quelle dell'autore del reato ai suoi danni. In virtù di detta denuncia la PG operante alle ore 19:00 del 07 Giugno 2013 si recava sul luogo della rapina e da una attenta ispezione rinveniva nr. 1 bossolo di cartuccia 9mm marca LUGER coincidente con stesso calibro e marca di proiettili inesplosi rinvenuti sul luogo e nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti sulla rapina del 06.06.2013 presso il distributore del gas "██████████". Il bossolo veniva rinvenuto precisamente in via ██████████ sulla banchina destra, tra l'erba secca, direzione Corso Garibaldi, a circa 80 metri di distanza dal distributore di cui sopra sito al civico 2 di via ██████████





All'esito degli aventi sopra succintamente rappresentati, come accennato, il [REDACTED] veniva arrestato in flagranza di reato ed il [REDACTED] sottoposto a fermo del P.M. in data 01.08.2013. In sede di udienza di convalida il [REDACTED], con argomentazioni assolutamente pretestuose e prive di ogni riscontro logico ed in concreto, negava l'addebito, affermando di essere stato ignaro delle intenzioni criminali del [REDACTED], fornendo così ulteriore conferma della partecipazione del predetto [REDACTED] agli episodi delittuosi di cui ai capi a) b) e c). L'assoluta incongruenza delle dichiarazioni del [REDACTED] si desume, ad esempio, dalla circostanza che pur essendo stato egli alla guida del motociclo utilizzato per consumare la prima rapina, non ha giustificato in alcun modo la circostanza che fosse occultata, con del nastro adesivo, la relativa targa.

Il [REDACTED], dal canto suo, senza avallare in alcun modo le dichiarazioni d'innocenza del correo, ammetteva gli addebiti, adducendo a sua giustificazione precarie condizioni economiche.

Sulla scorta degli elementi probatori sopra evidenziati si prospetta come assolutamente comprovata la responsabilità penale di entrambi gl'imputati per tutti i reati loro rispettivamente contestati. La corretta confessione resa dal [REDACTED] si propone, infatti, come atto da questi "dovuto" alla stregua degli elementi raccolti a suo carico e corrobora gli stessi senza acquisire, però, una valenza particolare nel quadro probatorio di specie. Non solo le pp.oo. hanno, infatti, con le loro dichiarazioni eliso fin da subito ogni dubbio in merito all'identificazione di entrambi gl'imputati, in relazione alle condotte

rispettivamente poste in essere, ma hanno anche descritto con linearità e coerenza le stesse, onde fugare ogni dubbio in merito al comune intento criminale. Ovviamente, del resto, non emerge alcun sospetto in merito alla genuinità delle denunce, non sussistendo alcun pregresso rapporto tra imputati, persone offese e testi e non risultando nessun fattore esterno che possa averne compromesso, anche involontariamente, la spontaneità. Ove necessario, però, questo Giudice richiama nella presente sede i numerosi riscontri oggettivi che corroborano la prova orale e che si propongono quale ulteriore substrato probatorio (in particolare il sequestro del corpo del reato o di cose ad esso pertinente che ha garantito l'acquisizione, tra l'altro, del veicolo utilizzato per la prima rapina e del materiale balistico che consente di riconnettere la stessa alla rapina del ciclomotore).

Le precise dichiarazioni rese dalle pp.oo. (e dalle persone escusse a s.i.t.) si propongono, inoltre, come base essenziale per ritenere correttamente contestate in punto di diritto i fatti attribuiti al ██████████ ed al ██████████.

Con particolare riferimento, infatti, all'imputazione più grave (evidenziata al capo c), premettendo che non residuano dubbi in ordine ai delitti di rapina e detenzione e porto d'arma comune da sparo – sebbene la stessa non risulti, allo stato, rinvenuta -, appare corretta ed assolutamente integrata, si ribadisce, allo stato degli atti ed anche sulla scorta delle valutazioni rese in sede d'interrogatorio, altresì la contestazione per tentato omicidio. In ordine a tale profilo i parametri di valutazione risiedono innanzitutto nel referto medico in atti, nelle tracce visibili sugli indumenti indossati dalla vittima al momento dei

fatti, e, soprattutto, nella condotta tenuta dal [REDACTED] al fine di sottrarre al [REDACTED] la consistente somma di danaro dallo stesso detenuta, nonché, soprattutto, nell'atteggiamento successivo all'intervenuto illecito spossessamento della stessa. L'imputato, infatti, non si è fatto scrupolo di sparare ad altezza d'uomo, ferendo di striscio la vittima, sia prima che dopo avere raccolto il danaro di cui il [REDACTED] si era, nel frattempo, liberato, al fine di tentare d'interrompere l'azione criminale in suo danno. Evidenziando che il [REDACTED] aveva iniziato ad inseguire la vittima profferendo in dialetto napoletano una esplicita minaccia di morte, proprio la pervicacia dimostrata nell'attendere all'incolumità della p.o., anche quando non era più necessario, avendo raggiunto lo scopo di conseguire l'illecito profitto del reato, è sicuro indice di volontà omicida e di assoluta spregiudicatezza nell'utilizzo di arma da fuoco.

La dinamica dell'agguato, quindi, corrobora l'esperibilità della grave imputazione, essendo esso stato eseguito da distanza ravvicinata, con un'arma da sparo, i cui colpi, esplosi in corsa, sembrerebbero, pacificamente, essere stati indirizzati a zone vitali. Tutti questi elementi, unitamente considerati, non possono che deporre per l'idoneità dell'azione e l'inequivocità della direzione della stessa. Sotto tale profilo, sicuramente rilevante è la circostanza che la vittima abbia (fortunatamente) in parte schivato almeno un colpo, attenuandone l'efficacia offensiva, determinando una lesione più superficiale rispetto a quella che ne poteva derivare qualora la traiettoria fosse stata meno inclinata.

Una nota deve essere, conseguentemente, espressa anche sull'estendibilità dell'imputazione di cui al capo c) anche al correo che non ha materialmente utilizzato l'arma. La consapevolezza che la rapina, certamente preordinata grazie all'estemporaneo appostamento, sarebbe stata compiuta con l'uso di un'arma detenuta dal [REDACTED] la si desume, senza rifugio alcuno, dalla descrizione della prima parte del raid criminale che rende certa la ripartizione dei ruoli preordinata dai correi ed il possibile intento lesivo quale progressione criminale della minaccia di morte immediatamente profferita in uno con l'estrazione dell'arma. Il rischio delle conseguenze dell'uso dell'arma viene, perciò, da subito chiaramente accettato anche dal [REDACTED] che, detto incidentalmente, avrebbe avuto tempo ed agio di dissociarsi mediante la fuga a bordo del motociclo di cui era il conducente, in caso di disaccordo con il complice (cfr. sul punto, di recente, Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 36135 del 26/05/2011* che chiarisce: *"...La partecipazione all'accordo per commettere una rapina con l'utilizzo di un'arma da fuoco comporta la responsabilità, a titolo di concorso ordinario e non anomalo, anche per l'omicidio commesso nel corso della sua esecuzione dal complice che ha in concreto cagionato la morte del rapinato, trattandosi di ragionevole, prevedibile e probabile conseguenza di una rapina effettuata con l'uso di armi; infatti, ai fini della configurabilità del cosiddetto concorso anomalo (art. 116 cod. pen.), è necessario che l'evento diverso da quello programmato non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, pertanto, che il reato più grave non sia stato considerato come*



*possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata...)*

All'esito della disamina degli elementi di responsabilità ravvisati in capo agl'imputati, occorre valutare la personalità dei medesimi in relazione al compendio sanzionatorio da applicare. In questa sede devesi, in primo luogo, tenere conto dei pregiudizi penali posti a carico del [REDACTED] e dell'incensuratezza del [REDACTED].

Per altro verso, al contrario, si rileva che il corretto comportamento processuale appare attribuibile, esclusivamente, al [REDACTED] e costituisce presupposto in ragione del quale appare possibile concedere al medesimo, pur pregiudicato, le attenuanti generiche, da valutarsi equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva. Le attenuanti generiche (equivalenti alle aggravanti) possono, però, essere concesse anche al [REDACTED] in ragione del ruolo non primario di questi nella commissione del delitto di cui al capo C), delle scarse conseguenze lesive patite dalla vittima e della sua incensuratezza.

Le condotte ad essi ascritte possono, poi, certamente ritenersi vincolate ex art. 81 cpv. c.p., emergendo in modo palese l'identità del disegno criminoso, contestualizzato in un arco temporale unico.

Ciò premesso, ritenuta più grave per entrambi la fattispecie contestata al capo C), si ritiene di, comunque, dovere partire dalla valutazione di una pena base superiore al minimo, sebbene la condotta attribuita ai prevenuti, gravissima ed intenzionalmente diretta a cagionare, seppur a livello eventuale, la morte della vittima, sia evidentemente, nei suoi risultati finali, connotata da,



solo fortunosi, profili di levità. Valutati, quindi, tutti i criteri elencati nell'art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti alle aggravanti oggettive e soggettive contestate, ridotta la pena per il rito, ritiene il Giudicante conforme ad equità comminare a [REDACTED] la pena di anni sei di reclusione (così specificamente determinata: pena base, ritenuto più grave il delitto di cui al capo C), anni otto e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p. per la continuazione ad anni nove di reclusione, ridotta per il rito nella misura indicata). Per quanto concerne [REDACTED] si ritiene adeguata la pena finale di anni sette di reclusione (così specificamente determinata: pena base, ritenuto più grave il delitto di cui al capo C), anni otto e mesi sei di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p. per la continuazione ad anni dieci e mesi sei di reclusione, ridotta per il rito nella misura indicata).

Discende per legge il pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare.

Gl'imputati devono, inoltre, essere condannati all'interdizione perpetua dai pubblici uffici ed all'interdizione legale per l'intera durata della pena.

In ordine alla destinazione dei beni in sequestro occorre disporre, all'esito della definitività della presente decisione, la restituzione del capo d'abbigliamento in sequestro al [REDACTED], la confisca e distruzione degli altri reperti in sequestro, ad eccezione del motociclo per cui si dispone la confisca e vendita, non residuando dubbio che detto strumento utilizzato per commettere il reato fosse nell'esclusiva disponibilità dei due imputati ed intestato solo formalmente a terza persona che, nelle more, non ha dimostrato la sua titolarità

sul bene o reclamato lo stesso, giustificando la temporanea detenzione in capo ai prevenuti.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438 e s.s., 533, 535 c.p.p. dichiara [redacted] e [redacted] responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti e, concesse le attenuanti generiche e ritenute le stesse equivalenti alle contestate aggravanti, applicato il regime di continuazione interna fra i delitti e ritenuto per entrambi più grave il reato di cui al capo C), ridotta la pena per il rito, condanna [redacted] alla pena di anni sei di reclusione e [redacted] alla pena di anni sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di sofferta custodia cautelare.

Letto l'art. 29 c.p. dispone per entrambi gl'imputati l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale per l'intera durata della pena comminata.

Letto l'art. 240 c.p. dispone la restituzione a [redacted] [redacted] del capo d'abbigliamento di sua proprietà, la confisca e vendita del motociclo tg. [redacted] e la confisca e distruzione di quant'altro in sequestro.

Motivazione contestuale

Napoli, li 14.04.2014

**II GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

Dott. *Claudio Mancopico*

DEPOSITATA  
IN UDIENZA

*Gaspare Marino*  
Dr. Gaspare Marino

